

Criterio di vicinanza della prova - Cass. n. 12490/2020

Prova civile - onere della prova - Criterio di vicinanza della prova - Operatività - Limiti.

Il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni; in ogni caso, il criterio di vicinanza neppure può essere richiamato qualora il fatto rimasto ignoto e destinato ad integrare uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, quale è, in ambito di responsabilità contrattuale, il nesso causale tra inadempimento e danno, risulti integrato da più possibili evenienze concrete che risultino, anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza della parte di cui si prospetta la prossimità rispetto alle circostanze rilevanti.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12490 del 24/06/2020 (Rv. 658001 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2697](#)

corte

cassazione

12490

2020